

ALLEGATO TECNICO

AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 387/2003 ALLA COSTRUZIONE ED ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA PARI A 201,30 kWp SITO IN COMUNE DI MANTOVA – ENIPOWER MANTOVA SPA – STABILIMENTO DI MANTOVA, CON SEDE IN VIA TALIERCIO, 14 – 46100 MANTOVA (MN)

RICHIEDENTE:	Sig. Diego Barlini, in qualità di legale rappresentante della ditta Enipower Mantova Spa – Stabilimento di Mantova
SEDE:	Via Taliercio, 14 – 46100 Mantova (MN)
INSEDIAMENTO PRODUTTIVO:	area per attività economiche di tipo produttivo e artigianale all'interno dello stabilimento Enipower Mantova spa – Foglio 74 – mappale 232p – Mantova
ATTIVITA':	Produzione energia elettrica
INTEGRAZIONI PROGETTUALI/ CHIARIMENTI	/

ISTANZA

Con nota prot. n. 42658 del 28.07.2009 il Sig. Maurizio Dessì, in qualità di legale rappresentante della ditta Enipower Mantova Spa – Stabilimento di Mantova – con sede in via Taliercio, 14 – 46100 Mantova (MN), ha presentato richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 per l'installazione di un nuovo impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile di 201,30 kWp (impianto fotovoltaico), da realizzarsi in comune di Mantova, in un'area per attività economiche di tipo produttivo e artigianale all'interno dello stabilimento Enipower Mantova spa, su una superficie di circa 4400 mq individuata al Foglio 74 – mappale 232p;

L'impianto di produzione fotovoltaico verrà connesso alla rete mediante l'utilizzo di una cabina elettrica esistente interna allo stabilimento denominata "CE-2" e non sarà prevista, pertanto, la realizzazione di nuovi tratti di linea MT e di nuove cabine di trasformazione/connessione; data la modalità di connessione alla rete dell'impianto prevista, non necessita di alcuna autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee ed impianti elettrici ai sensi dell'art. 7 della L.R. 52/82.

Con decreto n. 7621 del 23.07.2009, pervenuta al protocollo generale della Provincia di Mantova in data 31.08.2009, prot.n. 47128, Regione Lombardia ha determinato l'esclusione con prescrizioni dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto.

Con nota prot. n. 46936 del 28.08.09, ha avviato ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., il procedimento unico relativo all'autorizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e contestualmente ha convocato la prima seduta della Conferenza dei servizi per il giorno 24.09.2009.

Nella Conferenza dei servizi del 24.09.2009, è emerso che l'area oggetto di intervento è ricompresa nel sito inquinato di interesse nazionale "Laghi di Mantova e Polo Chimico" (SIN) ed è sottoposta ad una attività di caratterizzazione che è stata momentaneamente sospesa in attesa di chiarimenti. Il Presidente propone quindi, sentiti tutti gli enti al tavolo della conferenza di servizi, di procedere con una richiesta di integrazioni documentali e di demandare l'esito e la conclusione della conferenza a seguito del ricevimento e della valutazione delle stesse, fatto salvo la conclusione dell'attività di caratterizzazione dei terreni interessati dall'intervento.

Il Responsabile del procedimento con nota prot. n. 10511 del 25.02.10, alla luce della documentazione integrativa presentata dalla ditta EniPower Mantova SpA (assunta al P.G. 62491 del 20.11.2009 della Provincia), convoca la seconda seduta della conferenza di servizi per il giorno 12.03.2010, invitando anche il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), in qualità di ente competente sulle attività di bonifica relative alle aree ricomprese nel SIN.

In sede di conferenza di servizi del 12.03.2010, dato atto degli esiti positivi della caratterizzazione confermati dal parere ARPA sotto riportato, si concorda sulla compatibilità dell'intervento da autorizzare con le condizioni di inquinamento dell'area. Pertanto la Conferenza, preso atto di quanto emerso in sede di discussione, esprime a maggioranza parere favorevole e considera conclusi i lavori, fatto salvo alcune integrazioni documentali da consegnare prima del rilascio dell'atto autorizzativo.

Con nota del 23.03.2010 (acquisita al PG 16236 del 25/03/2010 della Provincia) il MATTM si esprime rispetto alla convocazione della conferenza di servizi del 12.03.2010, evidenziando che, ai fini della valutazione sul riutilizzo dell'area su cui saranno installati i moduli fotovoltaici, è necessario:

- verificare i risultati completi (comprensivi di tutti i certificati analitici) delle attività di caratterizzazione dell'area impronta, che non sono ancora pervenuti agli Uffici ministeriali;
- l'opera non dovrà comportare impedimento né ostacolo agli interventi di messa in sicurezza di emergenza e di bonifica della falda sottostante l'area in esame;

In data 23.10.2010 Enipower trasmette al MATTM i risultati della caratterizzazione dei terreni, oltre alle analisi di un sondaggio integrativo richiesto nella CdS istruttoria relativa al sito di bonifica di interesse nazionale "Laghi di Mantova e Polo Chimico" (svoltasi a Roma in data 11.10.2010) e alla revisione del progetto di bonifica della falda.

Gli elaborati trasmessi sono stati valutati con esito positivo dal MATTM nell'ambito della Conferenza di Servizi Decisoria del 10/10/2011 relativa al sito di bonifica di interesse nazionale "Laghi di Mantova e Polo Chimico": *"... i risultati hanno evidenziato per il sondaggio nell'area impronta del cumulo conformità ai limiti [...] con nota prot. 26944/11 del 24 febbraio 2011 ed acquisita dal MATTM [...] sono stati trasmessi i dati di validazione dei risultati delle analisi relative ai campioni di terreno prelevati dai due sondaggi realizzati in area III (comprensiva dell'area impronta). In detta Relazione Arpa Mantova "ritiene di poter ritenere accettabili i risultati trasmessi dalla società Enipower e di conseguenza anche quelli relativi ai campioni analizzati solo dalla ditta".(pag.67 del verbale della CdS del 10/10/2011)*

In data 23/02/2012 il MATTM emette il Decreto direttoriale concernente il provvedimento finale di adozione, ex articolo 14 ter legge 7 agosto 1990n.241, delle determinazioni conclusive della Conferenza di Servizi decisoria relativa al sito di bonifica di interesse nazionale di "Laghi di Mantova e Polo Chimico" del 10/10/2011, in cui delibera la presa

d'atto dei risultati delle indagini di caratterizzazione integrativa nell'area impronta del cumulo in zona III, nonché della validazione trasmessa da ARPA Lombardia, ai fini del riutilizzo dell'area.

Con nota del 04/12/2012 (acquisita al PG 54215 del 07/12/12 della Provincia) Enipower, a firma del nuovo legale rappresentante dello Stabilimento di Mantova Sig. Diego Barlini, trasmette alla Provincia di Mantova copia dei documenti sopraccitati attestando altresì che l'opera non comporta impedimento né ostacolo agli interventi di m.i.s.e. e di bonifica della falda poiché: *“L'impianto verrà realizzato con pannelli fotovoltaici installati a terra su plinti di calcestruzzo prefabbricati allo scopo che verranno posizionati su di uno strato di stabilizzato. L'opera verrà inoltre realizzata in moduli rimovibili e trattandosi quindi di un'installazione che non richiede fondazioni non esiste alcun impedimento, né ostacolo, a futuri interventi di MISE e/o di bonifica della falda.”*

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L'impianto è realizzato sul mappale n. 232p del foglio catastale n. 74 del Comune di Mantova, in zona classificata dal PGT del Comune di Mantova *“aree per attività economiche di tipo produttivo e artigianale”* all'interno dello stabilimento Enipower Mantova spa, per una superficie occupata di circa 4.400 mq.

VINCOLI

Dalla documentazione di progetto presentata dal Sig. Maurizio Dessì e sottoscritta dal progettista Ing. Ivano Vincenzi, risulta che l'area interessata dall'attività di produzione di energia in oggetto non è soggetta ad alcun vincolo di tipo paesaggistico-ambientale; tuttavia è inserita nel perimetro del Sito Inquinato di interesse Nazionale *“Laghi di Mantova e Polo Chimico”* pertanto gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale costituiscono onere reale sulle aree inquinate.

DISPONIBILITA' AREA

Il Sig. Maurizio Dessì ha inserito tra la documentazione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (in sostituzione del titolo di proprietà) in cui dichiara che il terreno sito nel Comune di Mantova, catastalmente identificato al mappale 232 del foglio 74, è di proprietà della Società Enipower Mantova Spa con sede in piazza Vanoni, 1 – San Donato Milanese (MI).

DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO – Caratteristiche indicate dalla Società

L'impianto sarà di tipo non integrato secondo la definizione dell'art. 2 comma b1 del D.M.19/02/2007 e sarà destinato alla produzione di energia elettrica che confluirà nella rete elettrica di centrale e da qui immessa nella RTN. Il campo fotovoltaico sarà costituito da n. 915 moduli fotovoltaici del tipo EUROSOLARE PN 16 o EN20/225 (o equivalenti) costituiti da 60 celle in silicio monocristallino aventi potenza nominale di 220 Wp. Il campo sarà diviso in n. 2 sottosistemi di 30 e 31 stringhe, a cui corrispondono due inverter, marca SIEL serie SOLEIL SP125 – convertitori solari trifasi a singola conversione. I moduli verranno fissati su strutture in acciaio zincato a caldo ancorate a dei blocchi in cemento armato appoggiati al piano di calpestio in grado di sopportare sia i carichi diretti che quelli indotti dall'installazione. Tali strutture consentiranno di disporre i pannelli all'angolazione fissa di 30° sull'orizzontale ed orientati a sud, per un'altezza complessiva massima di 2,269 m. A partire da ogni singolo pannello, i cavi elettrici, inizialmente staffati alle strutture metalliche di sostegno, proseguiranno il loro cammino all'interno di una canaletta prefabbricata in cls, immersa nel ghiaietto di riporto e regolarizzazione del piano campagna. Percorso tutto l'impianto da sud a nord i cavi usciranno dalla canaletta per portarsi su una struttura portatavi del tipo a passerella metallica, ad una altezza di circa

40cm dal piano campagna. I cavi viaggeranno su tale struttura fino all'ingresso nella cabina elettrica CE-2.

AUTORIZZAZIONI/PARERI/NULLA OSTA ALTRI ENTI:

REGIONE LOMBARDIA

Con decreto n. 7621 del 23/07/2009 ha escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale il progetto per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico di potenza pari a 200 kwp da realizzarsi in Comune di Mantova, secondo la soluzione progettuale indicata negli elaborati prodotti da Enipower Mantova, "...a condizione che siano puntualmente adottate tutte le precauzioni e pienamente attuate tutte le misure di mitigazione e monitoraggio prefigurate nel progetto e nello Studio Preliminare Ambientale,...".

PARCO DEL MINCIO

Con nota del 02/12/2009 ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'impianto, nel rispetto delle prescrizione date dal Ministero dell'Ambiente.

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO MANTOVA

Con nota del 05.03.2010 il Comando provinciale dei vigili del fuoco comunica che "la ditta Enipower Mantova SpA ha inviato in data 20/11/2009 documentazione integrativa contenente dichiarazione di non aggravio di rischio, relativa alle modifiche indicate in oggetto, a firma congiunta del gestore della ditta Polimeri Europa e del responsabile dello stabilimento Enipower Mantova. Tale documentazione risulta esauriente rispetto a quanto richiesto nel corso della precedente riunione della Conferenza di Servizi ma l'attività in argomento non è soggetta al rilascio del certificato di Prevenzione Incendi. "

COMUNE DI MANTOVA

Il comune di Mantova ha espresso in sede di conferenza di servizi del 12.03.2010 parere favorevole alla costruzione e l'esercizio dell'impianto con le seguenti prescrizioni:

Visto il parere favorevole della Commissione per il paesaggio espresso nella seduta del 18/01/2010, visto l'art. 17 comma 3 lettera e) il contributo di costruzione non è dovuto. Le opere dovranno essere realizzate in conformità al progetto presentato, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edilizia, d'igiene e di polizia locale, di progettazione e collaudo delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato, nonché sotto l'osservanza delle prescrizioni di seguito riportate che si intenderanno integralmente accettate dal richiedente:

PRESCRIZIONI GENERALI:

- 1. I lavori dovranno essere iniziati entro un anno dalla data di emissione dell'autorizzazione previa comunicazione completa dei dati anagrafici del progettista, direttore lavori, impresa esecutrice, coordinatore per l'esecuzione dei lavori, soggetto certificatore o motivata dichiarazione che non necessita, firme e timbri dei relativi soggetti .*
- 2. il termine di ultimazione delle opere non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori;*
- 3. venga tempestivamente comunicata al Settore Sportello Unico per le Imprese ed i Cittadini del Comune la data d'inizio dei lavori;*
- 4. che, unitamente alla comunicazione di inizio lavori, siano trasmessi al Comune: una dichiarazione da parte dell'impresa circa l'organico medio annuo distinto per qualifica e una dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai dipendenti, nonché il certificato unico di regolarità contributiva, ovvero i singoli*

certificati equivalenti rilasciati ciascuno per la rispettiva competenza da INPS, INAIL e Casse Edili;

5. venga depositata denuncia c.a. / c.a.p. / metalliche
6. dovranno essere osservate le procedure per l'agibilità dell'immobile, indicate dall'art.24 del D.P.R. 380/01;
7. siano salvi, riservati e rispettati i diritti di terzi verso i quali il titolare assume ogni responsabilità rimanendo inoltre obbligato a tenere indenne e sollevato il Comune da ogni azione, molestia o spese che potessero in qualsiasi tempo e modo, e per qualsiasi ragione esser cagionate dal rilascio del presente atto;
8. chi fabbrica non deve mai ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti alle fabbriche e deve osservare tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e cose e ad assicurare, in quanto possibile, gli incomodi che i terzi possono risentire dalle esecuzioni ditali opere;
9. l'Ufficio Comunale si riserva la facoltà di esigere tasse speciali e di stipulare atti precari con pagamento di eventuali canoni che risultassero applicabili ad opere ultimate in conformità ai relativi regolamenti;
10. il Proprietario, il Progettista - Direttore e l'Assuntore dei lavori ed il tecnico responsabile di cantiere, sono responsabili in solido di ogni eventuale inosservanza dei regolamenti Comunali e delle disposizioni di legge come delle modalità esecutive fissate nel presente atto.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI:

1 Dovranno inoltre essere rispettate le seguenti condizioni:

- 1.1 che vengano rispettati i disposti del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 per quanto riguarda l'installazione degli impianti;

ARPA LOMBARDIA

ARPA con nota prot. 30147/10 del 04/03/2010 ha trasmesso la Validazione dei risultati analitici relativi ai campioni di terreno prelevati nell'ambito della caratterizzazione dell'area impronta del cumulo, concludendo: *"Si ritiene di poter considerare accettabili i risultati trasmessi dalla Ditta e di poter estendere l'affidabilità analitica anche ai risultati relativi agli altri campioni di terreno non oggetto del confronto. Dalla valutazione complessiva dei risultati analitici, compresi quelli relativi ai campioni non controllati da ARPA, non si riscontrano, nei terreni, concentrazioni superiori alle CSC previste per la specifica destinazione d'uso industriale/commerciale dell'area in oggetto."*, pertanto ha espresso, in sede di conferenza di servizi del 12.03.2010, parere favorevole alla costruzione e all'esercizio dell'impianto.

ASL MANTOVA

ASL ha espresso, in sede di conferenza di servizi del 12.03.2010, parere favorevole alla costruzione e all'esercizio dell'impianto.

CONFERENZA DI SERVIZI

In sede di conferenza di servizi del 12.03.2010, dato atto degli esiti positivi della caratterizzazione confermati dal parere ARPA, si concorda sulla compatibilità dell'intervento da autorizzare con le condizioni di inquinamento dell'area. Pertanto la Conferenza, preso atto di quanto emerso in sede di discussione, ha espresso a maggioranza parere favorevole e concluso i lavori.

OSSERVAZIONI E PARERE SERVIZIO INQUINAMENTO, PIANO RIFIUTI, ENERGIA E SERVIZIO PIANIFICAZIONE E PARCHI DELLA PROVINCIA

Ritenuto che l'intervento, trattandosi di impianto energetico alimentato da fonte rinnovabile (radiazione solare), risulti conforme agli indirizzi di politica energetica individuati dalla Regione Lombardia (D.C.R. 674 del 03/12/2002) nonché agli obiettivi individuati nel Piano Energetico Regionale (approvato con D.G.R. n. 12467 del 21/03/03) e agli indirizzi del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (approvato con D.C.P. n.3 del 08/02/2010);

Lo scrivente Servizio esprime parere favorevole al rilascio della richiesta autorizzazione, fatto salvo il rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. L'impianto deve essere realizzato conformemente agli elaborati grafici relativi al progetto definitivo trasmessi dal Sig. Maurizio Dessì con nota prot. n. 62491 del 20.11.2009;
2. i lavori di realizzazione dell'impianto dovranno iniziare entro un anno dal rilascio della presente autorizzazione e terminare entro 3 anni dall'inizio dei lavori;
3. la costruzione e la gestione dell'impianto deve avvenire osservando le seguenti modalità:
 - deve essere evitato ogni danno e pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti;
 - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento;
 - devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
4. in fase di cantiere il Sig. Diego Barlini dovrà garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori e l'adozione di tutte le cautele idonee a mitigare gli impatti conseguenti (acustico, emissione polveri etc...);
5. il Sig. Diego Barlini con una relazione annuale da trasmettersi alla Provincia di Mantova, dovrà documentare l'andamento dell'energia prodotta;
6. la dismissione dell'impianto deve essere preliminarmente comunicata alla Provincia di Mantova e deve prevedere la rimessa in pristino dello stato dei luoghi (aree ripristinate allo stato originario) a carico del soggetto esercente ai sensi dell'art. 12, comma 4 del D.Lgs. 387/2003;
7. l'impianto dovrà essere costruito nel rispetto della normativa antisismica (L.R. 46/85 e O.P.C.M. 3074 del 20/03/03 s.m.i.) per quanto applicabile.

Il Dirigente del Settore
Ambiente, Pianificazione Territoriale,
Autorità Portuale
(arch. Giancarlo Leoni)

ALLEGATO TECNICO

AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 387/2003 ALLA COSTRUZIONE ED ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA PARI A 201,30 kWp SITO IN COMUNE DI MANTOVA – ENIPOWER MANTOVA SPA – STABILIMENTO DI MANTOVA, CON SEDE IN VIA TALIERCIO, 14 – 46100 MANTOVA (MN)

RICHIEDENTE:	Sig. Diego Barlini, in qualità di legale rappresentante della ditta Enipower Mantova Spa – Stabilimento di Mantova
SEDE:	Via Taliercio, 14 – 46100 Mantova (MN)
INSEDIAMENTO PRODUTTIVO:	area per attività economiche di tipo produttivo e artigianale all'interno dello stabilimento Enipower Mantova spa – Foglio 74 – mappale 232p – Mantova
ATTIVITA':	Produzione energia elettrica
INTEGRAZIONI PROGETTUALI/ CHIARIMENTI	/

ISTANZA

Con nota prot. n. 42658 del 28.07.2009 il Sig. Maurizio Dessì, in qualità di legale rappresentante della ditta Enipower Mantova Spa – Stabilimento di Mantova – con sede in via Taliercio, 14 – 46100 Mantova (MN), ha presentato richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 per l'installazione di un nuovo impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile di 201,30 kWp (impianto fotovoltaico), da realizzarsi in comune di Mantova, in un'area per attività economiche di tipo produttivo e artigianale all'interno dello stabilimento Enipower Mantova spa, su una superficie di circa 4400 mq individuata al Foglio 74 – mappale 232p;

L'impianto di produzione fotovoltaico verrà connesso alla rete mediante l'utilizzo di una cabina elettrica esistente interna allo stabilimento denominata "CE-2" e non sarà prevista, pertanto, la realizzazione di nuovi tratti di linea MT e di nuove cabine di trasformazione/connessione; data la modalità di connessione alla rete dell'impianto prevista, non necessita di alcuna autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee ed impianti elettrici ai sensi dell'art. 7 della L.R. 52/82.

Con decreto n. 7621 del 23.07.2009, pervenuta al protocollo generale della Provincia di Mantova in data 31.08.2009, prot.n. 47128, Regione Lombardia ha determinato l'esclusione con prescrizioni dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto.

Con nota prot. n. 46936 del 28.08.09, ha avviato ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., il procedimento unico relativo all'autorizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e contestualmente ha convocato la prima seduta della Conferenza dei servizi per il giorno 24.09.2009.

Nella Conferenza dei servizi del 24.09.2009, è emerso che l'area oggetto di intervento è ricompresa nel sito inquinato di interesse nazionale "Laghi di Mantova e Polo Chimico" (SIN) ed è sottoposta ad una attività di caratterizzazione che è stata momentaneamente sospesa in attesa di chiarimenti. Il Presidente propone quindi, sentiti tutti gli enti al tavolo della conferenza di servizi, di procedere con una richiesta di integrazioni documentali e di demandare l'esito e la conclusione della conferenza a seguito del ricevimento e della valutazione delle stesse, fatto salvo la conclusione dell'attività di caratterizzazione dei terreni interessati dall'intervento.

Il Responsabile del procedimento con nota prot. n. 10511 del 25.02.10, alla luce della documentazione integrativa presentata dalla ditta EniPower Mantova SpA (assunta al P.G. 62491 del 20.11.2009 della Provincia), convoca la seconda seduta della conferenza di servizi per il giorno 12.03.2010, invitando anche il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), in qualità di ente competente sulle attività di bonifica relative alle aree ricomprese nel SIN.

In sede di conferenza di servizi del 12.03.2010, dato atto degli esiti positivi della caratterizzazione confermati dal parere ARPA sotto riportato, si concorda sulla compatibilità dell'intervento da autorizzare con le condizioni di inquinamento dell'area. Pertanto la Conferenza, preso atto di quanto emerso in sede di discussione, esprime a maggioranza parere favorevole e considera conclusi i lavori, fatto salvo alcune integrazioni documentali da consegnare prima del rilascio dell'atto autorizzativo.

Con nota del 23.03.2010 (acquisita al PG 16236 del 25/03/2010 della Provincia) il MATTM si esprime rispetto alla convocazione della conferenza di servizi del 12.03.2010, evidenziando che, ai fini della valutazione sul riutilizzo dell'area su cui saranno installati i moduli fotovoltaici, è necessario:

- verificare i risultati completi (comprensivi di tutti i certificati analitici) delle attività di caratterizzazione dell'area impronta, che non sono ancora pervenuti agli Uffici ministeriali;
- l'opera non dovrà comportare impedimento né ostacolo agli interventi di messa in sicurezza di emergenza e di bonifica della falda sottostante l'area in esame;

In data 23.10.2010 Enipower trasmette al MATTM i risultati della caratterizzazione dei terreni, oltre alle analisi di un sondaggio integrativo richiesto nella CdS istruttoria relativa al sito di bonifica di interesse nazionale "Laghi di Mantova e Polo Chimico" (svoltasi a Roma in data 11.10.2010) e alla revisione del progetto di bonifica della falda.

Gli elaborati trasmessi sono stati valutati con esito positivo dal MATTM nell'ambito della Conferenza di Servizi Decisoria del 10/10/2011 relativa al sito di bonifica di interesse nazionale "Laghi di Mantova e Polo Chimico": *"... i risultati hanno evidenziato per il sondaggio nell'area impronta del cumulo conformità ai limiti [...] con nota prot. 26944/11 del 24 febbraio 2011 ed acquisita dal MATTM [...] sono stati trasmessi i dati di validazione dei risultati delle analisi relative ai campioni di terreno prelevati dai due sondaggi realizzati in area III (comprensiva dell'area impronta). In detta Relazione Arpa Mantova "ritiene di poter ritenere accettabili i risultati trasmessi dalla società Enipower e di conseguenza anche quelli relativi ai campioni analizzati solo dalla ditta".(pag.67 del verbale della CdS del 10/10/2011)*

In data 23/02/2012 il MATTM emette il Decreto direttoriale concernente il provvedimento finale di adozione, ex articolo 14 ter legge 7 agosto 1990n.241, delle determinazioni conclusive della Conferenza di Servizi decisoria relativa al sito di bonifica di interesse nazionale di "Laghi di Mantova e Polo Chimico" del 10/10/2011, in cui delibera la presa

d'atto dei risultati delle indagini di caratterizzazione integrativa nell'area impronta del cumulo in zona III, nonché della validazione trasmessa da ARPA Lombardia, ai fini del riutilizzo dell'area.

Con nota del 04/12/2012 (acquisita al PG 54215 del 07/12/12 della Provincia) Enipower, a firma del nuovo legale rappresentante dello Stabilimento di Mantova Sig. Diego Barlini, trasmette alla Provincia di Mantova copia dei documenti sopraccitati attestando altresì che l'opera non comporta impedimento né ostacolo agli interventi di m.i.s.e. e di bonifica della falda poiché: *“L'impianto verrà realizzato con pannelli fotovoltaici installati a terra su plinti di calcestruzzo prefabbricati allo scopo che verranno posizionati su di uno strato di stabilizzato. L'opera verrà inoltre realizzata in moduli rimovibili e trattandosi quindi di un'installazione che non richiede fondazioni non esiste alcun impedimento, né ostacolo, a futuri interventi di MISE e/o di bonifica della falda.”*

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L'impianto è realizzato sul mappale n. 232p del foglio catastale n. 74 del Comune di Mantova, in zona classificata dal PGT del Comune di Mantova *“aree per attività economiche di tipo produttivo e artigianale”* all'interno dello stabilimento Enipower Mantova spa, per una superficie occupata di circa 4.400 mq.

VINCOLI

Dalla documentazione di progetto presentata dal Sig. Maurizio Dessì e sottoscritta dal progettista Ing. Ivano Vincenzi, risulta che l'area interessata dall'attività di produzione di energia in oggetto non è soggetta ad alcun vincolo di tipo paesaggistico-ambientale; tuttavia è inserita nel perimetro del Sito Inquinato di interesse Nazionale *“Laghi di Mantova e Polo Chimico”* pertanto gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale costituiscono onere reale sulle aree inquinate.

DISPONIBILITA' AREA

Il Sig. Maurizio Dessì ha inserito tra la documentazione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (in sostituzione del titolo di proprietà) in cui dichiara che il terreno sito nel Comune di Mantova, catastalmente identificato al mappale 232 del foglio 74, è di proprietà della Società Enipower Mantova Spa con sede in piazza Vanoni, 1 – San Donato Milanese (MI).

DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO – Caratteristiche indicate dalla Società

L'impianto sarà di tipo non integrato secondo la definizione dell'art. 2 comma b1 del D.M.19/02/2007 e sarà destinato alla produzione di energia elettrica che confluirà nella rete elettrica di centrale e da qui immessa nella RTN. Il campo fotovoltaico sarà costituito da n. 915 moduli fotovoltaici del tipo EUROSOLARE PN 16 o EN20/225 (o equivalenti) costituiti da 60 celle in silicio monocristallino aventi potenza nominale di 220 Wp. Il campo sarà diviso in n. 2 sottosistemi di 30 e 31 stringhe, a cui corrispondono due inverter, marca SIEL serie SOLEIL SP125 – convertitori solari trifasi a singola conversione. I moduli verranno fissati su strutture in acciaio zincato a caldo ancorate a dei blocchi in cemento armato appoggiati al piano di calpestio in grado di sopportare sia i carichi diretti che quelli indotti dall'installazione. Tali strutture consentiranno di disporre i pannelli all'angolazione fissa di 30° sull'orizzontale ed orientati a sud, per un'altezza complessiva massima di 2,269 m. A partire da ogni singolo pannello, i cavi elettrici, inizialmente staffati alle strutture metalliche di sostegno, proseguiranno il loro cammino all'interno di una canaletta prefabbricata in cls, immersa nel ghiaietto di riporto e regolarizzazione del piano campagna. Percorso tutto l'impianto da sud a nord i cavi usciranno dalla canaletta per portarsi su una struttura portatavi del tipo a passerella metallica, ad una altezza di circa

40cm dal piano campagna. I cavi viaggeranno su tale struttura fino all'ingresso nella cabina elettrica CE-2.

AUTORIZZAZIONI/PARERI/NULLA OSTA ALTRI ENTI:

REGIONE LOMBARDIA

Con decreto n. 7621 del 23/07/2009 ha escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale il progetto per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico di potenza pari a 200 kwp da realizzarsi in Comune di Mantova, secondo la soluzione progettuale indicata negli elaborati prodotti da Enipower Mantova, "...a condizione che siano puntualmente adottate tutte le precauzioni e pienamente attuate tutte le misure di mitigazione e monitoraggio prefigurate nel progetto e nello Studio Preliminare Ambientale,...".

PARCO DEL MINCIO

Con nota del 02/12/2009 ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'impianto, nel rispetto delle prescrizione date dal Ministero dell'Ambiente.

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO MANTOVA

Con nota del 05.03.2010 il Comando provinciale dei vigili del fuoco comunica che "la ditta Enipower Mantova SpA ha inviato in data 20/11/2009 documentazione integrativa contenente dichiarazione di non aggravio di rischio, relativa alle modifiche indicate in oggetto, a firma congiunta del gestore della ditta Polimeri Europa e del responsabile dello stabilimento Enipower Mantova. Tale documentazione risulta esauriente rispetto a quanto richiesto nel corso della precedente riunione della Conferenza di Servizi ma l'attività in argomento non è soggetta al rilascio del certificato di Prevenzione Incendi. "

COMUNE DI MANTOVA

Il comune di Mantova ha espresso in sede di conferenza di servizi del 12.03.2010 parere favorevole alla costruzione e l'esercizio dell'impianto con le seguenti prescrizioni:

Visto il parere favorevole della Commissione per il paesaggio espresso nella seduta del 18/01/2010, visto l'art. 17 comma 3 lettera e) il contributo di costruzione non è dovuto. Le opere dovranno essere realizzate in conformità al progetto presentato, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edilizia, d'igiene e di polizia locale, di progettazione e collaudo delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato, nonché sotto l'osservanza delle prescrizioni di seguito riportate che si intenderanno integralmente accettate dal richiedente:

PRESCRIZIONI GENERALI:

- 1. I lavori dovranno essere iniziati entro un anno dalla data di emissione dell'autorizzazione previa comunicazione completa dei dati anagrafici del progettista, direttore lavori, impresa esecutrice, coordinatore per l'esecuzione dei lavori, soggetto certificatore o motivata dichiarazione che non necessita, firme e timbri dei relativi soggetti .*
- 2. il termine di ultimazione delle opere non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori;*
- 3. venga tempestivamente comunicata al Settore Sportello Unico per le Imprese ed i Cittadini del Comune la data d'inizio dei lavori;*
- 4. che, unitamente alla comunicazione di inizio lavori, siano trasmessi al Comune: una dichiarazione da parte dell'impresa circa l'organico medio annuo distinto per qualifica e una dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai dipendenti, nonché il certificato unico di regolarità contributiva, ovvero i singoli*

certificati equivalenti rilasciati ciascuno per la rispettiva competenza da INPS, INAIL e Casse Edili;

5. venga depositata denuncia c.a. / c.a.p. / metalliche
6. dovranno essere osservate le procedure per l'agibilità dell'immobile, indicate dall'art.24 del D.P.R. 380/01;
7. siano salvi, riservati e rispettati i diritti di terzi verso i quali il titolare assume ogni responsabilità rimanendo inoltre obbligato a tenere indenne e sollevato il Comune da ogni azione, molestia o spese che potessero in qualsiasi tempo e modo, e per qualsiasi ragione esser cagionate dal rilascio del presente atto;
8. chi fabbrica non deve mai ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti alle fabbriche e deve osservare tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e cose e ad assicurare, in quanto possibile, gli incomodi che i terzi possono risentire dalle esecuzioni ditali opere;
9. l'Ufficio Comunale si riserva la facoltà di esigere tasse speciali e di stipulare atti precari con pagamento di eventuali canoni che risultassero applicabili ad opere ultimate in conformità ai relativi regolamenti;
10. il Proprietario, il Progettista - Direttore e l'Assuntore dei lavori ed il tecnico responsabile di cantiere, sono responsabili in solido di ogni eventuale inosservanza dei regolamenti Comunali e delle disposizioni di legge come delle modalità esecutive fissate nel presente atto.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI:

1 Dovranno inoltre essere rispettate le seguenti condizioni:

- 1.1 che vengano rispettati i disposti del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 per quanto riguarda l'installazione degli impianti;

ARPA LOMBARDIA

ARPA con nota prot. 30147/10 del 04/03/2010 ha trasmesso la Validazione dei risultati analitici relativi ai campioni di terreno prelevati nell'ambito della caratterizzazione dell'area impronta del cumulo, concludendo: *"Si ritiene di poter considerare accettabili i risultati trasmessi dalla Ditta e di poter estendere l'affidabilità analitica anche ai risultati relativi agli altri campioni di terreno non oggetto del confronto. Dalla valutazione complessiva dei risultati analitici, compresi quelli relativi ai campioni non controllati da ARPA, non si riscontrano, nei terreni, concentrazioni superiori alle CSC previste per la specifica destinazione d'uso industriale/commerciale dell'area in oggetto."*, pertanto ha espresso, in sede di conferenza di servizi del 12.03.2010, parere favorevole alla costruzione e all'esercizio dell'impianto.

ASL MANTOVA

ASL ha espresso, in sede di conferenza di servizi del 12.03.2010, parere favorevole alla costruzione e all'esercizio dell'impianto.

CONFERENZA DI SERVIZI

In sede di conferenza di servizi del 12.03.2010, dato atto degli esiti positivi della caratterizzazione confermati dal parere ARPA, si concorda sulla compatibilità dell'intervento da autorizzare con le condizioni di inquinamento dell'area. Pertanto la Conferenza, preso atto di quanto emerso in sede di discussione, ha espresso a maggioranza parere favorevole e concluso i lavori.

OSSERVAZIONI E PARERE SERVIZIO INQUINAMENTO, PIANO RIFIUTI, ENERGIA E SERVIZIO PIANIFICAZIONE E PARCHI DELLA PROVINCIA

Ritenuto che l'intervento, trattandosi di impianto energetico alimentato da fonte rinnovabile (radiazione solare), risulti conforme agli indirizzi di politica energetica individuati dalla Regione Lombardia (D.C.R. 674 del 03/12/2002) nonché agli obiettivi individuati nel Piano Energetico Regionale (approvato con D.G.R. n. 12467 del 21/03/03) e agli indirizzi del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (approvato con D.C.P. n.3 del 08/02/2010);

Lo scrivente Servizio esprime parere favorevole al rilascio della richiesta autorizzazione, fatto salvo il rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. L'impianto deve essere realizzato conformemente agli elaborati grafici relativi al progetto definitivo trasmessi dal Sig. Maurizio Dessì con nota prot. n. 62491 del 20.11.2009;
2. i lavori di realizzazione dell'impianto dovranno iniziare entro un anno dal rilascio della presente autorizzazione e terminare entro 3 anni dall'inizio dei lavori;
3. la costruzione e la gestione dell'impianto deve avvenire osservando le seguenti modalità:
 - deve essere evitato ogni danno e pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti;
 - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento;
 - devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
4. in fase di cantiere il Sig. Diego Barlini dovrà garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori e l'adozione di tutte le cautele idonee a mitigare gli impatti conseguenti (acustico, emissione polveri etc...);
5. il Sig. Diego Barlini con una relazione annuale da trasmettersi alla Provincia di Mantova, dovrà documentare l'andamento dell'energia prodotta;
6. la dismissione dell'impianto deve essere preliminarmente comunicata alla Provincia di Mantova e deve prevedere la rimessa in pristino dello stato dei luoghi (aree ripristinate allo stato originario) a carico del soggetto esercente ai sensi dell'art. 12, comma 4 del D.Lgs. 387/2003;
7. l'impianto dovrà essere costruito nel rispetto della normativa antisismica (L.R. 46/85 e O.P.C.M. 3074 del 20/03/03 s.m.i.) per quanto applicabile.

Il Dirigente del Settore
Ambiente, Pianificazione Territoriale,
Autorità Portuale
(arch. Giancarlo Leoni)